

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

■ **OGGETTO: TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE 2025 AL STS ENTRO IL 02.02.2026 E NUOVO CALENDARIO**

Entro il prossimo **02.02.2026** (in quanto il 31 gennaio cade di sabato) i soggetti esercenti **prestazioni sanitarie** dovranno **trasmettere** al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i **dati** di tali **spese effettuate** dai contribuenti nel **2025**. Ciò grazie a quanto previsto dal **D.M. 29.10.2025**, che ha fatto sì che l'**obbligo** in questione **divenisse annuale a regime**.

Nella scheda si propone un riepilogo delle modalità di invio e il nuovo calendario per la trasmissione delle spese del 2026.

TRASMISSIONE DATI SPESE SANITARIE 2025 AL STS ENTRO IL 02.02.2026 E NUOVO CALENDARIO	
PREMESSA	I soggetti che erogano prestazioni sanitarie sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (STS) i dati relativi alle spese sostenute dai cittadini, al fine di consentire all'Agenzia delle Entrate la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'obbligo di trasmissione si inserisce in un processo strutturato che ha origine nel momento in cui il cittadino sostiene una spesa sanitaria e riceve, a comprova della stessa, un documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino parlante). A partire da tale momento, il professionista o la struttura sanitaria che ha erogato la prestazione è tenuto a comunicare al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni essenziali relative alla spesa sostenuta. Il Sistema TS provvede quindi a raccogliere e organizzare i dati trasmessi dai diversi operatori sanitari, aggregandoli per singolo contribuente e per tipologia di spesa, e a renderli disponibili all'Agenzia delle Entrate. È importante ricordare che, nel mese di febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, il cittadino può consultare le spese sanitarie trasmesse a suo nome e, se lo desidera, esercitare l'opposizione all'utilizzo di tali dati ai fini della dichiarazione precompilata. Sulla base delle informazioni ricevute, l'Agenzia delle Entrate inserisce automaticamente nella dichiarazione dei redditi precompilata l'importo complessivo delle spese sanitarie detraibili, consentendo al contribuente di beneficiare della detrazione Irpef prevista dalla normativa vigente.

**SOGGETTI
OBBLIGATI ALLA
TRASMISSIONE**

Sono tenuti alla trasmissione dei **dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS)**, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, **tutti i soggetti che erogano prestazioni sanitarie o forniscono beni sanitari detraibili**, nei confronti di persone fisiche.

Rientrano tra i soggetti obbligati:

medici e odontoiatri
farmacie
ASL
aziende ospedaliere
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
policlinici universitari
presidi di specialistica ambulatoriale
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa
altri presidi e strutture autorizzate ed accreditate all'erogazione di servizi sanitari
strutture sanitarie autorizzate non accreditate
parafarmacie
psicologi
infermieri
ostetriche
tecnici sanitari di radiologia medica
ottici
veterinari
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico
iscritti all'Albo della professione sanitaria di dietista
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia
iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
iscritti all'Albo della professione sanitaria di igienista dentale
iscritti all'Albo della professione sanitaria di fisioterapista

	iscritti all'Albo della professione sanitaria di logopedista
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di podologo
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di terapeuta occupazionale
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di educatore professionale
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
	iscritti all'Albo della professione sanitaria di assistente sanitario
	iscritti all'Albo dei biologi
	L'obbligo di invio riguarda anche i professionisti iscritti negli elenchi speciali a esaurimento¹, ossia quei soggetti che, a seguito del riordino delle professioni sanitarie, pur non in possesso dei requisiti per l'iscrizione ai nuovi Albi (ad esempio la laurea abilitante), erano già legittimati all'esercizio dell'attività sulla base di titoli pregressi. Per quanto riguarda le decorrenze dell'obbligo, si ricorda che: ♦ i professionisti sanitari iscritti agli Albi (ad esempio fisioterapisti e podologi) sono tenuti all'invio dei dati dal 1° gennaio 2019; ♦ i soggetti iscritti negli elenchi speciali a esaurimento sono obbligati dal 1° gennaio 2021; ♦ per gli infermieri pediatrici, iscritti al relativo Albo a seguito del riordino delle professioni sanitarie, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2023. Con riferimento agli uffici, il D.M. 28 novembre 2022 ha esteso l'obbligo di trasmissione dei dati STS anche ai soggetti che esercitano l'attività, anche in modo non prevalente, identificata dal codice ATECO 47.78.20 – “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”, risultante dall'Anagrafe Tributaria. In tali casi, il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce automaticamente le informazioni sui soggetti obbligati dall'Agenzia delle Entrate.
TERMINE PER L'INVIO DEI DATI	Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2025 , la trasmissione dei relativi dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) avviene con cadenza annuale , entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. ²

¹ istituiti dal [Decreto del Ministro della Salute del 09.08.2019](#) e richiamati dal [D.M. 16.07.2021](#).

² Ricordiamo che il [Decreto del MEF del 29 ottobre 2025](#), recependo le novità introdotte dall'art. 5 del **Decreto Correttivo bis (Dlgs n. 81 del 12.06.2025)**, ha di fatto **eliminato** l'obbligo di invio semestrale, stabilendo che per le **spese sanitarie sostenute a partire**

SPESE SANITARIE E VETERINARIE	 Per l'anno in corso, il termine di invio delle spese sanitarie 2025 cade pertanto il 2 febbraio 2026 (in quanto il 31 gennaio è giorno non lavorativo). A differenza delle spese sanitarie, per le quali oggi è prevista una cadenza annuale con scadenza al 31 gennaio, l'invio dei dati da parte dei medici veterinari resta anch'esso annuale, ma con una scadenza distinta³.  Pertanto, le spese veterinarie sostenute nel 2025 dovranno essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria entro il 16 marzo 2026.
INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA	Ai fini dell'individuazione del periodo di riferimento e, di conseguenza della scadenza per la trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), rileva esclusivamente la data di pagamento della spesa sanitaria o veterinaria, secondo il principio di cassa⁴. In altri termini, non assume rilevanza la data di emissione del documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino), bensì il momento in cui l'importo viene effettivamente pagato dal cittadino. La spesa deve pertanto essere attribuita all'anno in cui avviene il pagamento, anche se il documento è stato emesso in un periodo precedente. Esempio 1 ♦ fattura emessa il 29 dicembre 2025; ♦ fattura pagata nel mese di gennaio 2026. In questo caso, la spesa si considera sostenuta nel 2026 e i relativi dati dovranno essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria entro il termine previsto per le spese 2026, ossia entro il 1° febbraio 2027, indipendentemente dalla data di emissione della fattura.
MODALITÀ DI TRASMISSIONE	La trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) deve essere effettuata in forma telematica tramite il portale ufficiale del Sistema TS. Per procedere all'invio è necessario che il soggetto obbligato sia accreditato e in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del sito del Sistema TS. La trasmissione può avvenire attraverso diversi canali: ♦ Portale web del Sistema TS: ✓ L'inserimento e l'invio dei dati possono essere effettuati manualmente

dal 1° gennaio 2025, la **trasmissione** dei relativi dati debba essere effettuata **con cadenza annuale**, precisamente entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese.

³ Il **D.M. 8 febbraio 2024** ha chiarito definitivamente la questione, stabilendo che i **dati delle spese veterinarie** devono essere trasmessi **entro il 16 marzo dell'anno successivo** a quello di sostenimento della spesa.

⁴ Questo criterio è stato espressamente chiarito dal **decreto del 29 gennaio 2021**, che ha introdotto il **comma 2-bis all'articolo 7 del D.M. 19 ottobre 2020**, sancendo in modo definitivo l'applicazione del principio di cassa ai fini della trasmissione dei dati delle spese sanitarie.

	direttamente dal soggetto obbligato (medico, struttura sanitaria, farmacia, ecc.) tramite l'applicazione web disponibile nell'area riservata. ♦ Software gestionali certificati o strumenti telematici autorizzati: ✓ Alcuni studi professionali adottano software gestionali che generano e inviano automaticamente i dati al Sistema TS, riducendo gli inserimenti manuali e minimizzando errori. ♦ Delega a terzi: ✓ Il soggetto obbligato può delegare un intermediario abilitato (ad esempio associazioni di categoria, consulenti o soggetti tecnologici) ad operare in sua vece. ✓ La delega deve essere conferita tramite la funzione “Gestione deleghe” presente all'interno dell'area riservata del portale STS. I dati da trasmettere riguardano spese sanitarie sostenute da persone fisiche e dai loro familiari fiscalmente a carico, inclusi gli eventuali rimborsi erogati. Restano invece escluse le spese sostenute da soggetti passivi IVA, in quanto l'adempimento è finalizzato esclusivamente alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (modello 730). Le informazioni da comunicare al Sistema Tessera Sanitaria comprendono, in sintesi: ♦ codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui la spesa o il rimborso si riferisce; ♦ data del documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino); ♦ tipologia della spesa sanitaria; ♦ importo della spesa sostenuta; ♦ dati degli eventuali rimborsi, con indicazione della data di restituzione delle somme relative a prestazioni non erogate o erogate solo parzialmente. È importante anche indicare la modalità di pagamento (tracciabile o non tracciabile). La normativa richiede questa informazione per consentire la corretta elaborazione delle detrazioni: se la prestazione è stata pagata in parte in contanti e in parte con mezzi tracciabili, il documento può essere inviato come “non tracciato” o, in alcuni casi, solo per la parte tracciata, a seconda dei casi concreti.
SANZIONI	In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS), è prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascun documento di spesa, con un importo massimo complessivo di 50.000 euro per anno. La sanzione non si applica se, in caso di errore, i dati corretti vengono trasmessi entro 5 giorni:

	♦ dalla scadenza ordinaria dell'invio, oppure ♦ dalla segnalazione dell'Agenzia delle Entrate. Qualora la comunicazione venga comunque effettuata entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un limite massimo di 20.000 euro.  La sanzione si riferisce a ciascun singolo documento omesso, tardivo o errato. È sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso, versando la sanzione in misura ridotta tramite il codice tributo 8912⁵.
OPPOSIZIONE UTILIZZO DATI SPESE SANITARIE	Il contribuente può sempre opporsi all'utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute, impedendone l'inserimento nella dichiarazione dei redditi precompilata predisposta dall'Agenzia delle Entrate. Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, l'opposizione può essere esercitata con due modalità alternative: ♦ Accesso al Sistema Tessera Sanitaria Dal 9 febbraio al 9 marzo 2026, il contribuente può accedere all'area riservata del Sistema Tessera Sanitaria, utilizzando SPID oppure TS-CNS, consultare l'elenco delle spese trasmesse e selezionare puntualmente quelle per le quali intende opporsi all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate. ♦ Comunicazione diretta all'Agenzia delle Entrate Dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026, l'opposizione può essere comunicata direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito modello anche in versione editabile, indicando le tipologie di spesa da escludere e i principali dati identificativi del contribuente (dati anagrafici, codice fiscale, tessera sanitaria). La comunicazione può essere effettuata: ✓ tramite e-mail all'indirizzo dedicato: opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it; ✓ oppure tramite contatto telefonico con i centri di assistenza multicanale. In tali casi è richiesto l'invio (o la comunicazione) dei dati del documento di identità. In presenza di scontrino parlante, l'opposizione può essere esercitata anche senza indicare il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. Resta fermo che le spese sanitarie oggetto di opposizione possono comunque essere inserite manualmente dal contribuente nella fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, qualora ricorrano i requisiti di legge per la detrazione Irpef.

⁵ Chiarito dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 23 maggio 2022.

DIVIETO EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA SOGGETTI STS	Per le prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, resta in vigore il divieto di emissione della fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Il D.lgs. 81/2025 ha stabilizzato tale divieto per tutto il 2025 e per gli anni successivi. Ne consegue che anche nel 2026 le fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti di privati devono essere emesse in formato analogico (cartaceo o elettronico non transitante dal SdI), indipendentemente dall'effettivo invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Il divieto si applica: ◆ ai soggetti obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere comunicati allo STS; ◆ anche ai soggetti non obbligati all'invio dei dati STS, qualora emettano fatture per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Resta invece consentita l'emissione della fattura elettronica tramite SdI per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio imprese o professionisti), secondo le regole ordinarie della fatturazione elettronica.												
CALENDARIO TERMINE INVIO DATI SPESE SOSTENUTE NEL 2026	In base a quanto previsto dal decreto 31 agosto 2015 e dai successivi provvedimenti di modifica, il Sistema Tessera Sanitaria (STS) gestisce annualmente una serie di adempimenti funzionali alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il calendario che segue riguarda il trattamento delle spese sanitarie e veterinarie sostenute nel 2026, ossia con data di pagamento compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. <table border="1"> <thead> <tr> <th>ADEMPIMENTO</th><th>SCADENZA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati</td><td>1° febbraio 2027</td></tr> <tr> <td>Invio dei dati delle spese sanitarie – modifiche/correzioni</td><td>8 febbraio 2027</td></tr> <tr> <td>Disponibilità sul portale STS della funzione di opposizione del cittadino all'utilizzo dei dati</td><td>dal 9 febbraio all'8 marzo 2027</td></tr> <tr> <td>Invio dei dati delle spese veterinarie da parte dei soggetti obbligati</td><td>16 marzo 2027</td></tr> <tr> <td>Invio dei dati delle spese veterinarie – modifiche/correzioni</td><td>23 marzo 2027</td></tr> </tbody> </table>	ADEMPIMENTO	SCADENZA	Invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati	1° febbraio 2027	Invio dei dati delle spese sanitarie – modifiche/correzioni	8 febbraio 2027	Disponibilità sul portale STS della funzione di opposizione del cittadino all'utilizzo dei dati	dal 9 febbraio all'8 marzo 2027	Invio dei dati delle spese veterinarie da parte dei soggetti obbligati	16 marzo 2027	Invio dei dati delle spese veterinarie – modifiche/correzioni	23 marzo 2027
ADEMPIMENTO	SCADENZA												
Invio dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti obbligati	1° febbraio 2027												
Invio dei dati delle spese sanitarie – modifiche/correzioni	8 febbraio 2027												
Disponibilità sul portale STS della funzione di opposizione del cittadino all'utilizzo dei dati	dal 9 febbraio all'8 marzo 2027												
Invio dei dati delle spese veterinarie da parte dei soggetti obbligati	16 marzo 2027												
Invio dei dati delle spese veterinarie – modifiche/correzioni	23 marzo 2027												

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

